



COMUNE DI ALBARETO

Medaglia d'Argento al Valor Militare per attività Partigiana
(Provincia di Parma)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 26 Del 26-06-2009

Oggetto: NOMINA COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE.

L'anno duemilanove il giorno ventisei del mese di giugno alle ore 21:00, presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

BOTTI FERRANDO	P	DELPIPPO ANDREA	P
DELGROSSO DOTT. MASSIMO	P	CIVARDI ERNESTO	P
ZANRE' VERONICA	P	MALOBERTI BRUNO	P
SPAGNOLI CLARA IN CONVERSI	P	BERTORELLI IVO	P
ZAMPICININI GIOVANNA	P	AIENA STEFANO	P
ANGELLA DOTT. STEFANO	P	FIGONE DANIELE	P
BASSONI RAFFAELLA IN SABINI	P		

ne risultano presenti n. 13 e assenti n. 0.

Assume la presidenza il Signor BOTTI FERRANDO in qualità di SINDACO assistito dal Segretario Signor CARDINALI GRAZIELLA.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

DELPIPPO ANDREA
CIVARDI ERNESTO
FIGONE DANIELE

Oggetto: NOMINA COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO :

- che l'art. 10 della legge 21 dicembre 2005, n.270, pubblicata sulla G.U del 30.12.2005, n. 303 e in vigore dal 31.12.2005, sostituendo l'art.4 bis e modificando l'art.12 del D.P.R 20.03.1967 n.223 (*disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali*), ha **reintrodotto** nei Comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti la Commissione elettorale Comunale soppressa per effetto della legge 340/2000;
- che il citato art. 4-bis, commi 1,2,3, testualmente recita:
 - 1) *Alla tenuta e all'aggiornamento delle liste elettorali provvede l'Ufficio elettorale, secondo le norme del presente testo unico.*
 - 2) *In ciascun comune l'ufficiale elettorale è la commissione elettorale prevista dagli articoli 12, 13, 14 e 15 del presente testo unico.*
 - 3) *Nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti la commissione elettorale comunale può delegare e revocare le funzioni di ufficiale elettorale al segretario comunale o a un funzionario del comune. Ogni delegazione e revoca di funzioni di ufficiale elettorale deve essere approvata dal prefetto."*

DATO ATTO che, in base agli artt.12 e 13 (quest'ultimo come da modifica apportata con art.26 L.340/00) :

- la Commissione Elettorale Comunale è composta dal Sindaco, che la presiede e da quattro componenti effettivi e quattro supplenti nei comuni cui sono assegnati fino a 50 consiglieri;
- nella Commissione deve essere rappresentata la minoranza e per la nomina deve essere osservata la seguente procedura cui non può prendere parte il Sindaco:
 - 1) sono previste due distinte votazioni, prima per l'elezione dei componenti effettivi poi per quella dei supplenti;
 - 2) ciascun consigliere ha diritto ad un solo voto e sono proclamati eletti coloro che hanno avuto il maggior numero di voti, purché non inferiore a tre nei consigli composti da non oltre 50 membri;
 - 3) nel caso in cui non sia riuscito eletto alcun consigliere di minoranza, dovrà essere chiamato a far parte della Commissione, in sostituzione dell'ultimo eletto della maggioranza, il consigliere di minoranza che ha ottenuto il maggior numero di voti;
 - 4) a parità di voti è proclamato eletto il più anziano d'età;

VISTA la Circolare MIAITSE numero 6/2006 della Direzione Centrale dei Servizi Elettorali, che specifica le modifiche apportate alla Legge 270/2005, in particolare è stato previsto che, nei Comuni ai quali sono assegnati sino a 50 Consiglieri, il numero dei componenti effettivi e di quelli supplenti delle Commissioni Elettorali, oltre al Sindaco, sia pari a 3 (tre),

PARERE: Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA
Ai sensi dell'Art.49 del T.U.E.L. 18 Agosto 2000, n°267

Il Segretario Comunale
CARDINALI GRAZIELLA

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
BOTTI FERRANDO

Il Segretario
CARDINALI GRAZIELLA

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 02-07-2009

Albareto, li 02-07-2009

IL SEGRETARIO COMUNALE
CARDINALI GRAZIELLA

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il

- il decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art.134 comma 3 del decreto legislativo 18.8.2000, n.267.
- dichiarata immediatamente esecutiva, a termini di Legge.

Albareto, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
CARDINALI GRAZIELLA

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____, per il decorso termine di 30 giorni dalla data trasmissione della stessa, ai sensi dell'art.134 comma 1 del Decreto Legislativo 18.8.2000, n.267.

Albareto, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
CARDINALI GRAZIELLA